

**Ordinanza**  
**sulla videosorveglianza nei trasporti pubblici**  
**(Ordinanza sulla videosorveglianza TP, OVsor-TP)**

del 4 novembre 2009 (Stato 1° gennaio 2010)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 16b capoverso 6 della legge federale del 20 dicembre 1957<sup>1</sup> sulle ferrovie;

visto l'articolo 55 capoverso 6 della legge del 20 marzo 2009<sup>2</sup> sul trasporto di viaggiatori (LTV),

*ordina:*

**Art. 1**            Oggetto

La presente ordinanza disciplina la sorveglianza mediante videocamere dei veicoli (art. 2 cpv. 2 lett. b LTV) nonché delle costruzioni, degli impianti e delle installazioni (infrastruttura) delle imprese di trasporti pubblici.

**Art. 2**            Scopo della videosorveglianza

<sup>1</sup> La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere i viaggiatori, l'esercizio e l'infrastruttura.

<sup>2</sup> La videosorveglianza è intesa segnatamente a:

- a. proteggere il personale, i viaggiatori, i clienti e i visitatori dalle aggressioni e dalle molestie;
- b. garantire la sicurezza degli oggetti di valore;
- c. prevenire i danneggiamenti;
- d. permettere il rilevamento dei viaggiatori per scopi inerenti alla sicurezza dell'esercizio.

**Art. 3**            Impiego

<sup>1</sup> La decisione di impiegare apparecchi video compete alle imprese. La sfera segreta delle persone non può essere sorvegliata (art. 179<sup>quater</sup> del Codice penale<sup>3</sup>).

<sup>2</sup> La videosorveglianza dev'essere segnalata.

RU 2009 6017

<sup>1</sup> RS 742.101

<sup>2</sup> RS 745.1

<sup>3</sup> RS 311.0

**Art. 4** Elaborazione delle registrazioni

<sup>1</sup> Le registrazioni che contengono dati personali sono esaminate al più tardi il giorno feriale successivo alla registrazione. Se per motivi legati all'esercizio o per motivi tecnici non è possibile rispettare tale termine, le registrazioni sono esaminate al più tardi il terzo giorno feriale successivo alla registrazione.

<sup>2</sup> Per quanto tecnicamente possibile le registrazioni sono conservate durante almeno 72 ore.

<sup>3</sup> Fatto salvo l'articolo 5, le registrazioni sono distrutte al più tardi dopo 100 giorni.

**Art. 5** Comunicazione di registrazioni

<sup>1</sup> Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle autorità seguenti:

- a. autorità federali e cantonali preposte al perseguimento penale;
- b. autorità alle quali le imprese presentano una denuncia o presso cui fanno valere pretese.

<sup>2</sup> La comunicazione è ammessa soltanto nella misura in cui sia necessaria allo svolgimento del procedimento.

<sup>3</sup> In caso di comunicazione di registrazioni, le stesse possono essere conservate fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato.

**Art. 6** Protezione e sicurezza dei dati

<sup>1</sup> Le imprese prendono le misure necessarie per impedire l'accesso ai dati personali a terzi non autorizzati. Esse disciplinano il diritto d'accesso ai dati.

<sup>2</sup> Per il resto si applicano le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992<sup>4</sup> sulla protezione dei dati, in particolare gli articoli 16–25<sup>bis</sup>.

**Art. 7** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 5 dicembre 2003<sup>5</sup> sulla videosorveglianza FFS è abrogata.

**Art. 8** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

<sup>4</sup> RS 235.1

<sup>5</sup> [RU 2003 4751]